

Luciano Tommaso

Da: Alessandra Pellegrini <A.Pellegrini@federchimica.it>
Inviato: lunedì 7 ottobre 2019 09:03
A: Sagnotti Giulia
Cc: Alberto Castiglioni; Elisabetta Perrotta; Francesca Frascoli
Oggetto: In: Codici EER per spandimento fanghi in agricoltura

Cara Giulia,

dando seguito alla nostra telefonata relativa alla bozza di decreto ministeriale per disciplinare i fanghi ammessi allo spandimento in agricoltura, ti invio lo scambio di email avuto con il rappresentante di FISE-Assoambiente (in copia) relativo alla proposta fatta a Regione Lombardia di ammettere almeno alcuni CER "chimici".

In particolare la proposta riguarda:

- il codice 07012 deriva da processi che usano o producono materiali coinvolti in processi biologici e quindi potrebbe essere ammesso senza alcuna difficoltà
- per il codice 070612 si potrebbe proporre la limitazione "esclusivamente da produzione di saponi, cosmetici e da produzione di detersivi di origine biologica"
- per il codice 070712 si potrebbe proporre la limitazione "esclusivamente dalla produzione di estratti da fibre vegetali o animali e dalla produzione di prodotti impiegati in processi biologici (es depurazione o digestione)"

Come detto, nei prossimi giorni proverò a formulare qualche proposta in relazione ai Codici ATECO di attività.

Ringraziandoti per l'opportunità di confrontarsi su questo tema, ti invio i più cordiali saluti.
Alessandra Pellegrini

Alessandra Pellegrini
Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti
Direzione Centrale Tecnico Scientifica
FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida 11 - 20149 MILANO
tel. 02-34565.316
fax 02-34565.329
e-mail: a.pellegrini@federchimica.it

----- Inoltrato da Alessandra Pellegrini/Federchimica/IT il 07/10/2019 08:58 -----

Da: Alberto Castiglioni <a.castiglioni@alansrl.it>
Per: Alessandra Pellegrini <A.Pellegrini@federchimica.it>
Cc: Elisabetta Perrotta <e.perrotta@fise.org>
Data: 16/05/2019 11:50
Oggetto: Codici EER per spandimento fanghi in agricoltura

Buongiorno d.ssa Pellegrini,

facendo seguito alla riunione di lunedì in Regione, di seguito le espongo quanto segue:

- i quantitativi che la nostra azienda ha ritirato negli ultimi anni sono (in tonnellate):

EER	2018	2017	2016
070112	1.301	1.432	1.699
070212	217	498	510
070612	747	1.171	705
070712	1.409	900	761

Non ho considerato il codice 070512 che faceva la parte del leone con ritiri nell'ordine di 5 – 10.000 t/anno.

-Per "difendere" questi codici pongo le seguenti considerazioni:

a) per il codice 070212 non vedo molto futuro (materie plastiche vere e proprie) e lo farei togliere.

b) il codice 07012 deriva da processi che usano o producono materiali coinvolti in processi biologici e quindi potrebbe essere ammesso senza alcuna difficoltà

c) per il codice 070612 porrei la limitazione "esclusivamente da produzione di saponi, cosmetici e da produzione di detergenti di origine biologica"

d) per il codice 070712 porrei la limitazione "esclusivamente dalla produzione di estratti da fibre vegetali o animali e dalla produzione di prodotti impiegati in processi biologici (es depurazione o digestione)"

A mio avviso è difficile ottenere qualcosa più di questo.

Le fornisco il link per la documentazione (analisi + schede tecniche) che abbiamo già messo a disposizione di Regione.

Resto a disposizione per sue considerazioni. Domani vorrei mandare il tutto in Regione.

Cordialmente

Alberto Castiglioni

Link: <https://1drv.ms/f/s!Agfs1SbbS8zsgYBpxlwA0k6D-E3e5A>

Da: Alessandra Pellegrini [<mailto:A.Pellegrini@federchimica.it>]

Inviato: mercoledì 27 febbraio 2019 10.45

A: Alberto Castiglioni <a.castiglioni@alansrl.it>

Cc: Francesca Frascoli <F.Frascoli@federchimica.it>; e.perrotta@fise.org

Oggetto: Rif: I: Recepimento nuovi limiti statali per spandimento fanghi in agricoltura

Egr. Dr. Castiglioni,

mi scuso per il ritardo nel mio riscontro e La ringrazio molto per la Sua comunicazione.

Concordo pienamente con la richiesta di adottare un approccio basato sulla qualità dei rifiuti e non semplicemente sul codice CER e la sosterrò nella riunione di domani.

In attesa di incontrarci, Le invio i più cordiali saluti.

Alessandra Pellegrini

Alessandra Pellegrini
Responsabile Area Ambiente e Sicurezza Impianti
Direzione Centrale Tecnico Scientifica
FEDERCHIMICA
Via Giovanni da Procida 11 - 20149 MILANO
tel. 02-34565.316
fax 02-34565.329
e-mail: a.pellegrini@federchimica.it

▼ Alberto Castiglioni ---08/02/2019 16:27:56---Buongiorno, le invio per sua conoscenza quanto inviato oggi a Regione Lombardia in merito al tema in

Da: Alberto Castiglioni <a.castiglioni@alansrl.it>
Per: "a.pellegrini@federchimica.it" <a.pellegrini@federchimica.it>
Data: 08/02/2019 16:27
Oggetto: I: Recepimento nuovi limiti statali per spandimento fanghi in agricoltura

Buongiorno,
le invio per sua conoscenza quanto inviato oggi a Regione Lombardia in merito al tema in oggetto.

Distinti saluti.

A. Castiglioni

Da: Alberto Castiglioni
Inviato: venerdì 8 febbraio 2019 16.20
A: 'giorgio_gallina@regione.lombardia.it' <giorgio_gallina@regione.lombardia.it>
Cc: [Christian Fabbri@regione.lombardia.it](mailto:Christian_Fabbri@regione.lombardia.it); [Elisabetta Confalonieri@regione.lombardia.it](mailto:Elisabetta_Confalonieri@regione.lombardia.it);
[Maria Grazia Pedrana@regione.lombardia.it](mailto:Maria_Grazia_Pedrana@regione.lombardia.it)
Oggetto: R: Recepimento nuovi limiti statali per spandimento fanghi in agricoltura

Gent.mo dr. Gallina

In relazione al tavolo tematico "fanghi di depurazione" dell'Osservatorio per l'Economia Circolare e la Transazione Energetica, con la presente esprimiamo il punto di vista di FISE in merito ai seguenti punti:
1) adeguamento dei codici EER ammessi per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura
2) valutazioni sulle modifiche della tabella 5.2 dell'Allegato 1 della dgr 2031/2014.

In merito al primo punto, come concordato, fornisco di seguito il link per lo scarico dei files riguardanti schede di omologa e analisi dei fanghi appartenenti agli EER 040202, 070112, 070212, 070312, 070612 e 070712. Abbiamo aggiunto anche i dati relativi al codice 070512.

Le analisi sono suddivise, oltre che per EER, anche tra fanghi regionali ed extraregionali. Abbiamo anche incluso analisi di fanghi non omologati.

E' evidenziabile dai dati come la qualità di detti fanghi spesso appare migliore di molti fanghi civili e pertanto riteniamo che l'inclusione o meno di un codice debba avvenire a seguito di una oggettiva valutazione del contenuto del fango piuttosto che per una, spesso preconcepita, estromissione dovuta ad una sua origine ritenuta potenzialmente dannosa.

La richiesta di nuova ammissione del codice 070512, deriva da una sua iniziale ed attuale esclusione priva della benché minima analisi istruttoria che giustificasse questo provvedimento. La penalizzazione riguardante diverse aziende del territorio, ha condotto inoltre le stesse a sostenere spese per smaltimento anche all'estero che sono fortemente lievitate creando ulteriori svantaggi competitivi a queste attività. Ricordiamo inoltre che, a fronte di timori riguardanti aspetti igienici del fango, lo stesso è sistematicamente posto a trattamento d'igienizzazione prima del suo impiego in agricoltura.

Riguardo le modifiche della tabella 5.2, allegato 1 della dgr 2031/2014, si rimanda al documento allegato che esprime le nostre osservazioni in merito. Si allega inoltre il documento contenente alcune note in merito alle metodologie proposte per le analisi i cui commenti sono svolti da analisti di laboratori certificati.

Restiamo a disposizione per ulteriori approfondimenti e considerazioni.

Cordiali saluti.

Alberto Castiglioni

[allegato "tabella limiti - Osservazioni 8.02.19.pdf" eliminato da Alessandra Pellegrini/Federchimica/IT]
[allegato "Fanghi Tabella C adeguamento dgr 2031-2014.docx" eliminato da Alessandra Pellegrini/Federchimica/IT]

Questo messaggio ed i suoi eventuali allegati contengono informazioni riservate esclusivamente ai destinatari sopra indicati e protetti da copyright. Chiunque riceva per errore questo messaggio è cortesemente invitato a contattare il mittente e, in ogni caso, a distruggerlo immediatamente. La sua illecita diffusione verrà perseguita a norma di legge.

Federchimica, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR), adottato uniformemente in tutti i Paesi dell'Unione Europea dal 25 Maggio 2018, desidera informarLa che si è impegnata ad adottare le misure idonee atte alla tutela dei dati e dei diritti dell'interessato. Le informazioni relative alle modalità e alle finalità del trattamento sono consultabili al seguente link [Legal e privacy](#)

This message and its attachments contain confidential information addressed exclusively to the recipient above and are protected by copyright. If you receive this message in error, we kindly ask you to contact the sender and, anyhow, to destroy the message immediately.

Federchimica, in compliance with the provisions of the New General Regulation about data's protection 2016/679 (GDPR), uniformly adopted from 25 May 2018 by all Countries of European Union, is pleased to inform you that it is committed to adopting adequate action for data's protection and for right's interested. The information concern treatment's modality and aim are available at the following link [Legal e privacy](#)